Gruppo Allianz S.p.A.

Codice Etico e di Comportamento

Introduzione

Il Gruppo Allianz S.p.A. (di seguito anche "**Gruppo Allianz**" o il "**Gruppo**") attribuisce massima importanza alla fiducia che i clienti, gli azionisti, i dipendenti, gli intermediari, i consulenti, i fornitori e, in generale, l'opinione pubblica ripongono nelle sue *performance* e nella sua integrità.
Tale fiducia dipende principalmente dalla condotta e dalle capacità delle persone che operano nelle società del Gruppo e dal loro desiderio di creare congiuntamente valore per i clienti, per gli azionisti e per il Gruppo stesso[1].
Destinatari di questo Codice Etico e di Comportamento (in seguito anche solo il "**Codice**") sono quindi, con riferimento a ciascuna società od ente del Gruppo, gli organi sociali, coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di una sua unità o divisione dotata di autonomia finanziaria e funzionale, i lavoratori subordinati o parasubordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero, i consulenti, gli stagisti ("**Destinatari Interni**"), i fornitori, tutti gli intermediari assicurativi che distribuiscono i prodotti del Gruppo Allianz (agenti, produttori e *broker*), i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ed Investitori SGR S.p.A. ("**Destinatari Esterni**", Destinatari Interni ed Esterni saranno in seguito congiuntamente indicati anche solo come i "**Destinatari**" e, ciascuno di essi, come il "**Destinatario**").

Il presente Codice Etico e di Comportamento rispecchia anche i principi di sostenibilità e di responsabilità sociale dell'impresa contenuti nel Codice di Condotta del Gruppo Allianz.

La diffusione ai Destinatari del Codice di Condotta, del Codice Etico e di Comportamento ed in genere delle procedure aziendali è assicurata attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

Il presente Codice Etico e di Comportamento si applica indistintamente a tutti i Destinatari precedentemente indicati, salvo quanto esplicitamente previsto nelle singole sezioni riferirsi solo a specifici destinatari.

1. Principi di condotta

(1) I Destinatari devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese in cui svolgono le loro attività, così come le procedure e le *policy* interne, ove ad essi applicabili.
(2) Sul posto di lavoro, i Destinatari Interni devono agire con onestà, lealtà, dignità e

[1] Con riferimento a Unicredit Allianz Assicurazioni S.p.A., si sottolinea che i relativi prodotti sono collocati utilizzando la rete distributiva di Unicredit, un primario istituto di credito che ha adottato un'adeguata normativa interna volta a disciplinare i comportamenti della sua rete commerciale.

integrità, evitando qualsiasi forma di conflitto tra la sfera personale e quella professionale. I Destinatari Interni sono inoltre tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, l'immagine del Gruppo Allianz e a preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

(3) I Destinatari Interni sottoposti a processo penale - nei confronti dei quali sia stata, cioè, esercitata l'azione penale - per reato non colposo, devono darne immediata notizia inviando una *e-mail* alla casella di posta elettronica unità.normativa.lavoro@allianz.it, per tutte le società con la sola eccezione di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A. per le quali la casella di riferimento è risorseumaneallianzbank@allianz.it.

Gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti del Gruppo Allianz, ovvero gli agenti, i *broker* ed i produttori assicurativi, devono trasmettere suddetta informativa alla casella wb.agenti@allianz.it, mentre i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono trasmetterla alla casella controllirete@allianzbank.it.

(4) Tutti i responsabili di specifiche attività e delle unità organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, rispettando la dignità dei propri collaboratori, dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale. Infatti, è interesse del Gruppo Allianz favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa.

(5) La realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi etici e di comportamento a cui si ispira il *business* del Gruppo Allianz, richiede il coinvolgimento attivo di ciascuna risorsa. In particolare, nei rapporti con i superiori gerarchici ed in genere con i colleghi, ogni dipendente deve comportarsi in base a principi di civile convivenza e con spirito di piena collaborazione.

2. Principi di condotta della rete distributiva

(1) Gli intermediari assicurativi che distribuiscono i prodotti del Gruppo Allianz, ovvero gli agenti, i *broker* i produttori assicurativi e, limitatamente ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e Investitori SGR S.p.A., i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sono selezionati sulla base di criteri di professionalità, integrità, trasparenza e imparzialità.

(2) In particolare, contestualmente al reclutamento di nuovi agenti e consulenti finanziari, le Società del Gruppo richiedono che i medesimi comunichino l'eventuale esercizio di funzioni pubbliche, in linea con quanto disposto dall'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

(3) In particolare, con specifico riferimento agli agenti assicurativi, i contratti di agenzia ricomprendono anche le seguenti dichiarazioni:

- non essere stati dichiarati falliti;
- non essere iscritti al ruolo di periti assicurativi;
- non avere rapporti di parentela/affinità fino al II grado con dipendenti del Gruppo Allianz;
- non essere coinvolti nell'esercizio di altre attività imprenditoriali, cariche e partecipazioni;
- non versare in situazioni di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575/1965.

Si raccomanda che i soggetti appartenenti alla rete distributiva si ispirino, nei loro comportamenti, ai seguenti principi:

- tutela della rispettabilità e dell'immagine del Gruppo Allianz;
- mantenimento dell'integrità del patrimonio del Gruppo Allianz;
- soddisfazione dei clienti, garantendo loro gli *standard* qualitativi previsti;
- principi di distribuzione leale e responsabile.

3. La crescita professionale

(1) Il Gruppo Allianz vieta discriminazioni e ogni tipo di abuso, come ad esempio discriminazioni legate ad etnia, lingua o nazionalità, al credo religioso, all'orientamento politico o sindacale, al genere di appartenenza (od a identità di genere), al sesso (e a orientamento sessuale), età, *disabilità o stato civile*.
(2) Il Gruppo Allianz promuove una cultura volta all'apprendimento continuo, in cui sono incoraggiati e tenuti in stretta considerazione le segnalazioni e i suggerimenti dei soggetti portatori di interessi (*stakeholder*).
(3) I fattori chiave su cui si basa la crescita professionale sono la *performance*, le competenze ed il potenziale di ciascuna risorsa.
(4) In questo ambito, si impegna affinché i generi siano adeguatamente rappresentati tra i relatori del panel di tavole rotonde, eventi, convegni o altro evento anche di carattere scientifico.

4. Informazioni confidenziali e protezione dei dati

(1) La tutela dei dati dei clienti e la conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati, sono principi fondamentali su cui si basa la fiducia dei clienti.
(2) Qualora persone terze, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate dai Destinatari o quando questi ultimi venissero comunque a conoscenza di situazioni di questo tipo, è fatto loro obbligo di darne tempestiva comunicazione, inviando una e-mail alla casella di posta elettronica compliance@allianzbank.it per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A.; oppure a compliance.di.gruppo@allianz.it, per tutte le altre società del Gruppo.
(3) Il Gruppo Allianz opera in stretta collaborazione con le Autorità Pubbliche e di Vigilanza; le comunicazioni da esse trasmesse e ricevute sono gestite esclusivamente dalle unità organizzative autorizzate.

5. Comunicazioni con stampa e *media*

(1) Tutte le comunicazioni del Gruppo Allianz devono essere complete, corrette, precise, puntuali e di facile comprensione.
(2) Il Gruppo Allianz rispetta l'indipendenza professionale dei giornalisti e dei *media* e, pertanto, non offre denaro per la gestione dei contenuti editoriali.
(3) La diffusione delle informazioni al pubblico relative al Gruppo Allianz è gestita esclusivamente dal personale autorizzato.

6. Partecipazione a titolo personale ad eventi pubblici

(1) Nel caso in cui un Destinatario appaia in pubblico o prenda parte a dibattiti pubblici a titolo personale, deve adottare adeguate misure affinché, in tali occasioni, egli non sia erroneamente considerato rappresentante del Gruppo Allianz.

7. Identità digitale sui *social media*

(1) Nel caso in cui un Destinatario Interno partecipi a piattaforme pubbliche o applicazioni *internet*, c.d. "*social media"* per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio, deve attenersi alle linee guida adottate dal Gruppo Allianz (cfr. Allegato 2, Doc. n. 6 *"Linee Guida Allianz per l'uso dei social network"*).
(2) La "socialità" è sempre stata il fulcro dell'attività del Gruppo Allianz, come stile di comportamento. La crescente popolarità dei

social media offre opportunità per il *business* ma presenta anche alcune insidie.

(3) Ciò che dovrebbe essere privato potrebbe facilmente diventare pubblico. Ciò che è destinato alle orecchie di pochi può essere ascoltato da tutti. L'uso dei *social media* può essere paragonato al partecipare a una conversazione durante una cena, con tutto il mondo seduto intorno al tavolo.

(4) In queste circostanze è bene tutelare e rafforzare la reputazione della nostra azienda e del nostro marchio e salvaguardare la fiducia dei clienti che utilizzano questi canali emergenti.

8. Informazioni utili ai clienti

(1) I Destinatari del Codice devono fare in modo che le azioni o le dichiarazioni rilasciate non risultino fuorvianti per i clienti o per il mercato.

(2) Il Gruppo Allianz si impegna affinché la cortesia, l'attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti.

(3) Nel caso in cui sia stabilita una relazione, o sia offerto un prodotto o un servizio a un cliente, allo stesso devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per metterlo in grado di prendere una decisione ponderata, con riferimento ai prodotti/servizi e all'intermediario.

(4) Le informazioni che devono essere fornite dipendono dal tipo di servizio, dal prodotto e dal livello di conoscenza delle categorie di clienti destinatarie. Lo stesso principio è applicato alle informazioni richieste dal cliente nell'ambito della consulenza.

9. Potenziali conflitti d'interesse con i clienti

(1) Il Gruppo Allianz presta molta attenzione agli interessi dei clienti. I conflitti d'interesse possono generare dubbi circa l'integrità e la professionalità del Gruppo. I potenziali conflitti d'interesse devono essere preventivamente identificati.

(2) Nel caso in cui non si possa evitare, ciascuna situazione di conflitto deve essere correttamente gestita. In linea generale, le norme relative alla gestione dei conflitti di interesse sono contenute nelle specifiche *policy* adottate dal Gruppo (cfr. Allegato 3, Doc. n. 5 "*Policy in materia di conflitti di interesse*" e Allegato 4, Doc. n. 2 *"Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse"*, Doc. n. 3 *"Policy in materia di conflitti di interesse"* per Investitori SGR e Doc. n. *"Policy per la gestione degli Interessi Rilevanti e dei Conflitti di Interesse"* di Fondazione Allianz Umana Mente).

10. Potenziali conflitti tra gli interessi personali dei Destinatari Interni e quelli del Gruppo

(1) Le società del Gruppo Allianz si attendono dai propri esponenti, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, comportamenti atti a rinsaldare la relazione di fiducia reciproca con i clienti ed a consolidare l'immagine delle società del Gruppo Allianz.

(2) Pertanto, ai Destinatari Interni è richiesto di:

- operare con onestà ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con le società del Gruppo, con gli azionisti, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui operano le società;
- evitare conflitti di interesse, assumendo all'uopo ogni più opportuna cautela ed informazione, con la società di appartenenza e con tutte le altre società del Gruppo e, comunque, comportamenti da cui potrebbe derivare una pubblicità negativa per le stesse;

- evitare conflitti di interesse, assumendo all'uopo ogni più opportuna cautela ed informazione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività lavorative e/o professionali (es. il liquidatore non può gestire una pratica a favore di familiari).

(3) È principio legale che *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"* (art. 2105 c.c.).

(4) L'obbligo di fedeltà, nel quale si riassumono i citati doveri, comporta, in particolare, per ogni dipendente:

- il divieto di assumere occupazioni autonome o con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'impresa di appartenenza;
- il divieto di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri dell'ufficio, all'assolvimento dei quali il lavoratore deve destinare le proprie energie lavorative nei termini e con le modalità previste nel contratto di lavoro.

(5) Pertanto, l'eventuale accettazione di contratti di lavoro dipendente o autonomo o l'assunzione di incarichi e/o responsabilità (come in via esemplificativa attività consulenziali, commerciali o partecipazione a Consigli di Amministrazione) al di fuori del Gruppo Allianz richiede sempre una preventiva e specifica approvazione da parte del Local Integrity Committee. A tal fine i soggetti devono inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica compliance@allianzbank.it per Allianzbank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A. ed all'indirizzo afc@allianz.it per tutte le altre società del Gruppo.

(6) Le attività di volontariato svolte al di fuori dell'orario di lavoro non necessitano di preventiva segnalazione, mentre l'assunzione di incarichi politici e sindacali richiede una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica compliance@allianzbank.it per Allianzbank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A. ed all'indirizzo afc@allianz.it per tutte le altre società del Gruppo. La partecipazione in nome della società a gruppi di lavoro, enti di ricerca ed affini richiede infine la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile (verificata la assenza di rischi Antitrust con il supporto della direzione Affari Legali quando necessario) e la preventiva comunicazione all'indirizzo di posta elettronica compliance@allianzbank.it per Allianzbank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A. ed all'indirizzo afc@allianz.it per tutte le altre società del Gruppo.

L'utilizzo del nome o di dati della Compagnia o di altra Società del Gruppo è sempre vietato, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte di Comunicazione e Rapporti con Istituzioni.

11. Gestione dei reclami

(1) Il Gruppo Allianz tratta tutti i reclami (da chiunque presentati) nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, con tempestività e correttezza.

12. Financial Reporting

(1) Il Gruppo Allianz si impegna a fornire dati finanziari, *report* e comunicazioni contenenti informazioni complete, tempestive, accurate, chiare e veritiere. Tale impegno è garantito dalle unità organizzative espressamente preposte a tale attività. I soggetti coinvolti nell'elaborazione dei dati contabili e finanziari hanno il compito di istituire e mantenere sistemi e procedure

idonee al fine di garantire un adeguato presidio di controllo interno sui dati contabili e finanziari e sulle relative informazioni fornite al pubblico.

13. Corruzione

(1) Il Gruppo Allianz vieta qualsiasi reato finanziario, quali corruzione, concussione, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode, evasione fiscale e falsificazione delle scritture contabili.
(2) Le società del Gruppo Allianz adottano specifici presidi anticorruzione nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.
(3) I successivi paragrafi (dal n. 14 al n. 17), descrivono le regole di condotta da adottare per evitare episodi di corruzione.

14. Accettazione di regali o altri *benefit*/intrattenimenti

(1) I regali e le donazioni, di qualunque importo, possono innescare un potenziale conflitto di interesse e costituire una minaccia per la reputazione del Gruppo Allianz.
(2) È quindi proibita l'accettazione di regali o omaggi, qualora vengano compromessi gli interessi del Gruppo Allianz o venga intaccata l'indipendenza professionale dei Destinatari.
(3) Analogamente non si possono accettare inviti a pranzi o cene di lavoro, in contesti esageratamente sfarzosi, di valore eccessivo, frequenti o privi di scopo commerciale, tali da risultare sconvenienti.
(4) L'accettazione da parte dei dipendenti di regalie e altri *benefit* è regolato nel *"Codice di condotta in materia di regali e intrattenimenti"* (cfr. Doc. n. 3, Allegato 2, "*Policy, Regolamenti e Linee Guida vigenti*").

15. Effettuazione di regali o concessione di altri *benefit*/intrattenimenti

(1) Fare regali o elargire altre forme di *benefit* è considerato coerente con le consuete pratiche commerciali e ritenuta un mezzo adeguato a stabilire e mantenere un buon rapporto commerciale. Tali attività possono comunque produrre, o celare, un potenziale conflitto d'interesse e una minaccia per l'indipendenza professionale della controparte commerciale. Devono, quindi, essere adottate misure preventive per evitare potenziali conflitti d'interesse o qualsiasi impatto negativo sulla reputazione del Gruppo Allianz.
(2) Pertanto, i dipendenti devono rispettare le seguenti regole:

- non devono riconoscere *benefit* o fare inviti a eventi di intrattenimento con lo scopo di ottenere vantaggi di *business* impropri;
- nessun *benefit* o invito a eventi di intrattenimento deve essere in conflitto con l'etica di *business* e con le regole di *compliance*.

(3) L'effettuazione di regali o la concessione di altre forme di *benefit* da parte dei dipendenti, compresi gli inviti a eventi "*non-business*" (intrattenimento), è regolata nel *"Codice di condotta in materia di regali e intrattenimenti"* (cfr. Doc. n. 3, Allegato 2, "*Policy, Regolamenti e Linee Guida vigenti*").

16. Omaggi concessi ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione

(1) I pubblici ufficiali e i dipendenti pubblici, così come le persone elette a cariche pubbliche ed i politici, devono essere considerati come portatori esclusivamente di interessi pubblici.
(2) Non sono consentiti omaggi, anche sotto forma di gesti di ospitalità, nei confronti

dei predetti soggetti, a meno che non siano di modico valore e, comunque, tali da non poter compromettere la loro indipendenza o l'integrità e la reputazione loro e del Gruppo Allianz.

(3) Quando si renda comunque opportuno effettuare omaggi a vantaggio di tali soggetti, ciò deve avvenire in modo trasparente (es. non devono mai essere inviati al loro indirizzo personale, ma consegnati presso la sede di lavoro).

(4) In tali casi, i dipendenti devono comunque consultare preventivamente la Funzione *Compliance* inviando una *e-mail* all'indirizzo regali.e.intrattenimenti@allianzbank.it per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR e RB Fiduciaria ed a regali.e.intrattenimenti@allianz.it per tutte le altre società del Gruppo (cfr. Doc. n. 3, Allegato 2, "*Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento*").

17. Contributi politici o di beneficenza/sponsorizzazioni

(1) I contributi offerti in beneficenza e le sponsorizzazioni devono essere concessi coerentemente alle norme vigenti e alla politica aziendale. Contributi e finanziamenti a fini politici e assistenziali devono essere erogati nei termini previsti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle Funzioni aziendali delegate.

(2) Le sponsorizzazioni si configurano come una relazione di scambio nella quale l'impresa fornisce supporto finanziario a una persona, un gruppo o un'organizzazione, al fine di permettere a questi di svolgere le proprie attività e di ottenere controprestazioni per favorire i propri obiettivi di *marketing* e di comunicazione. Relativamente a questo tema, sono state istituite apposite Linee Guida.

(3) In linea generale, le norme applicabili in materia di donazioni concesse dalle società del Gruppo Allianz, sono dettagliate nelle relative Linee Guida. Tali Linee Guida sono integrate dal *"Codice Anticorruzione"*, dal *"Codice in materia di regali e intrattenimento"*, dal *"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001"*, dal *"Codice Antifrode"* e dalla normativa vigente per gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari.

18. Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, presidio di attività illegali

(1) Le strutture del Gruppo Allianz non devono essere utilizzate per il compimento di attività illecite; il Gruppo adotta adeguate misure volte a prevenire abusi di tal genere da parte di componenti degli organi sociali, dipendenti, agenti, *broker*, produttori assicurativi, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fornitori e terze parti in genere, consulenti esterni e clienti.

(2) Il Gruppo Allianz è impegnato a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo secondo i principi delle normative vigenti in materia. Il Gruppo Allianz in questo senso si adopera ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio di denaro (D.lgs. n. 231/2007).

(3) Il Gruppo Allianz vigila anche sull'individuazione degli eventuali rapporti di affari intrattenuti da soggetti segnalati come coinvolti in attività terroristiche internazionali, sulla base degli elenchi resi pubblici dalle competenti Autorità Nazionali e Internazionali.

(4) Nello svolgimento delle attività lavorative, i Destinatari Interni non devono commettere, e neppure tollerare, attività illegali. Ciò vale, in particolare, per qualsiasi violazione delle norme sull'*anti-trust* (cfr. Doc. n. 4, Allegato 2, "*Codice Antitrust Allianz*") o per qualsiasi coinvolgimento in evasione fiscale, inclusa qualsiasi forma di complicità nella frode fiscale.

19. *Insider Trading*

(1) La gestione delle informazioni cosiddette *price sensitive* (ossia le informazioni confidenziali e i documenti non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o ad avere impatto sulle attività di Allianz S.p.A. e/o delle società del Gruppo) è eseguita ai sensi delle procedure applicabili (cfr. Doc. n. 1, Allegato 2, "*Allianz Standard for Capital Markets Compliance*", e, per la Banca, Doc. n. 1, Allegato 3, "*Policy in materia di operazioni* personali" e Doc. n. 1 Allegato 4, "*Policy in materia di operazioni* personali"). I Destinatari sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni previste da leggi e regolamenti che vietano operazioni di *insider trading*.

(2) Le informazioni *price sensitive* non possono essere utilizzate o diffuse nemmeno in parte, se non per quanto strettamente necessario ai fini delle proprie attività (principio del "*Need to Know"*). I Destinatari in possesso di questo tipo di informazioni sono tenuti a non raccomandare o effettuare alcuna operazione in azioni o altro strumento finanziario il cui prezzo può essere influenzato dalle stesse, sia direttamente che per interposta persona.

I Destinatari Interni sono tenuti ad informare tempestivamente la funzione Compliance di essere in possesso di informazioni confidenziali *price sensitive*, anche nel caso in cui il soggetto sappia, o abbia ragione di ritenere che la competente funzione di Compliance sia già stata informata da altri. Tale informativa deve essere data alla funzione Compliance di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., per quanto di pertinenza della banca stessa, di Investitori SGR S.p.A. e di RB Fiduciaria S.p.A., ed alla funzione Compliance di Gruppo per tutte le altre società del Gruppo.

20. Autorizzazioni e licenze

(1) Gli agenti e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, facenti parte della rete distributiva delle società del Gruppo Allianz, devono possedere appropriate licenze e autorizzazioni, in via preventiva rispetto alla conduzione di qualsiasi forma di *business* correlata alle società del Gruppo Allianz.

21. Salvaguardia delle proprietà del Gruppo e delle risorse naturali

(1) I beni immobili e le installazioni, i documenti afferenti l'attività lavorativa, gli strumenti di lavoro e ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà del Gruppo Allianz non possono essere utilizzati dai Destinatari Interni, né essere da loro trasferiti o messi a disposizione di terzi, anche temporaneamente, nella misura in cui ciò potrebbe creare pregiudizio per gli interessi del Gruppo.

(2) Nel corso delle proprie attività, i Destinatari Interni devono impegnarsi alla salvaguardia delle risorse naturali e devono assicurare che il potenziale impatto negativo delle attività di *business* sull'ambiente sia il più possibile contenuto, attraverso il risparmio delle risorse e la pianificazione efficiente dell'energia, dell'edilizia, la gestione degli edifici, nonché riciclando i materiali di scarto. Ciascun Destinatario Interno deve considerare gli aspetti economici, così come quelli ecologici e sociali, nella scelta dei fornitori, del materiale pubblicitario e dei servizi esterni.

22. Etica di *business*

(1) I principi enucleati nel presente Codice Etico e di Comportamento possono essere rispettati esclusivamente con lo sforzo congiunto di tutti. È responsabilità di ciascuno dei Destinatari conformarsi al presente Codice Etico e di Comportamento. Ciascun superiore gerarchico è responsabile del continuo rispetto del presente Codice Etico e di Comportamento da parte dei suoi sottoposti.

(2) Ciascun Destinatario, qualora venga a conoscenza di azioni scorrette, deve

segnalarle secondo i processi indicati nel successivo paragrafo 23. Ciò contribuisce a prevenire l'insorgere di piccoli problemi che potrebbero poi sfociare in problematiche di più ampia dimensione.

23. Segnalazione di azioni scorrette o illegali

(1) Le società del Gruppo Allianz hanno definito gli strumenti di comunicazione che i Destinatari possono utilizzare per segnalare atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività aziendale.
(2) Gli strumenti di segnalazione sono disegnati in modo da garantire sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.
(3) I suddetti strumenti sono infatti strutturati in modo che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali dedicati, autonomi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di *reporting.* Al tal fine, è stata istituita una specifica struttura (di seguito "gestore") così di seguito identificata:

- l'Antifraud Coordinator dell'unità Compliance di Allianz Bank (per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR e RB Fiduciaria);
- Coordinamento Antifrode di Compliance di Gruppo (per tutte le altre società del Gruppo).

(4) Nessun Destinatario che comunichi in buona fede un sospetto può essere esposto a ritorsioni a causa della comunicazione effettuata, anche quando il sospetto si riveli poi infondato.
(5) Protezione e riservatezza sono estese anche alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
(6) Sono disponibili diversi canali interni di comunicazione utilizzabili per effettuare segnalazioni di violazioni di legge e di questo Codice, di condotte illecite potenzialmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed infine per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni) nonché di violazioni della normativa bancaria, finanziaria e sugli abusi di mercato. Solo alcuni di questi canali garantiscono l'anonimato del segnalante. È possibile infatti effettuare la segnalazione al gestore mediante:

- ✓ email ad antifrode@allianzbank.it (per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR e RB Fiduciaria) o a afc@allianz.it (per tutte le altre società del Gruppo);
- ✓ contatto telefonico al numero 02/72168922 (per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR e RB Fiduciaria) o al numero 02/72164988 (per tutte le altre società del Gruppo);
- ✓ comunicazione al diretto responsabile gerarchico/referente aziendale, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere la segnalazione entro massimo sette giorni dal ricevimento al gestore di riferimento;
- ✓ lettera, anche in forma anonima, a: Allianz S.p.A. (oppure alla diversa società del Gruppo Allianz, cui la segnalazione si riferisce) all'attenzione dell'Antifraud Coordinator dell'unità Compliance di Allianz Bank (per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Investitori SGR e RB Fiduciaria) o a Coordinamento Antifrode di Compliance di Gruppo (per tutte le altre società del Gruppo) c/o Studio FG Notai nella persona del Notaio Maddalena Ferrari - Piazza Paolo Ferrari 8, 20121 Milano;
- ✓ utilizzo dell'applicativo "Segnalazioni Whistleblowing" (o "SpeakUp@Allianz") presente su Connect in Homepage "*Link Utili*" e sui siti internet delle Società del Gruppo, che permette l'inoltro di segnalazioni anonime scegliendo se inviarle a Compliance Locale o a Group Compliance di Allianz SE.

Si precisa che in caso di violazioni relative alla normativa 231/01 sarà cura del gestore incaricato di informare l'Organismo di Vigilanza della società interessata dell'illecito segnalato, sempre nel rispetto dell'anonimato del segnalante e dei soggetti segnalati.

(7) La segnalazione presentata ad un soggetto interno diverso da quelli sopra indicati deve essere trasmessa tassativamente entro sette giorni dal ricevimento al gestore di riferimento dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

(8) Ai sensi del D.lgs. 24/2023, al ricorrere delle condizioni di cui al punto (9), per la segnalazione di violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Compagnia di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, possono essere attivati i seguenti canali esterni:

- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Non rientrano in questo ambito le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

(9) È possibile rivolgersi all'ANAC solo quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito decorsi i termini previsti per il riscontro;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È possibile effettuare una divulgazione pubblica solo quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

(10) Tali istruzioni sono anche riportate su Connect e, con riferimento ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e Investitori SGR, nello specifico regolamento adottato (cfr. Allegato 3, Doc.4: *"Regolamento per la gestione delle segnalazioni delle violazioni interne (Whistleblowing)"*) e Allegato 4, Doc. 8: "Regolamento per la gestione delle segnalazioni delle violazioni interne (Whistleblowing).

24. Sanzioni

(1) Per i dipendenti l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento è diretta conseguenza dei doveri generali di lealtà, di

fedeltà, di correttezza, di esecuzione del rapporto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile ("Diligenza del prestatore di lavoro"). Le violazioni alle norme del Codice Etico e di Comportamento costituiscono quindi un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

(2) L'inosservanza del Codice Etico e di Comportamento da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza

(3) Per i componenti degli Organi sociali, le violazioni del Codice Etico e di Comportamento possono portare gli organi sociali competenti all'adozione delle misure più idonee previste o consentite dalla legge. Per agenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, *broker* e produttori assicurativi le violazioni del Codice Etico e di Comportamento e delle procedure interne determinano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi contratti e/o nelle procedure interne (sempre commisurati alla gravità della violazione ed alle relative circostanze oggettive e soggettive).

(4) Le violazioni commesse dai fornitori e dai consulenti esterni, infine, sono sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

PARTE II – ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Premessa

(1) Ferma restando la specifica disciplina di cui alle procedure interne, il presente Codice Etico e di Comportamento contiene anche le regole volte a disciplinare le attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, così come definiti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 (di seguito "TUF"), da parte dei dipendenti, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito "**Financial Advisor**") e dei produttori assicurativi (tutti di seguito anche "**Soggetti Rilevanti**").

Le previsioni declinate nella presente Parte II del Codice, si devono intendere integrate, con precipuo riferimento alle Regole di comportamento dei Financial Advisors, contenute nel documento denominato "Regole per i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A." e di Investitori SGR.

(2) In particolare, all'interno della presente sezione sono trattate le regole comportamentali applicabili ai Soggetti Rilevanti con riferimento:

- alle regole generali riferibili alla esecuzione di operazioni personali aventi ad oggetto strumenti finanziari e alla gestione dei conflitti di interesse;
- alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori/clienti che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni.

1. Regole generali di comportamento

(1) Operazioni personali

Ai Soggetti Rilevanti sono vietate tutte le operazioni disposte, sia presso la società di appartenenza (da intendersi nel seguito il Gruppo bancario Allianz Bank o Investitori SGR) che presso altri intermediari, su strumenti finanziari, così come definiti dal TUF, che possono determinare una perdita superiore al capitale inizialmente investito (ad esempio *futures*).

Eventuali ulteriori regole in materia di operazioni su strumenti finanziari rivolte ai dipendenti sono disciplinate dalla società di appartenenza tramite specifiche *policy*/ procedure interne/ordini di servizio.

Sono escluse dai presenti divieti le operazioni legate ad iniziative di incentivazione promosse dalle società del Gruppo Allianz.

(2) Operazioni in contropartita con i clienti

Ai Soggetti Rilevanti è vietato effettuare, in contropartita con i clienti, operazioni su strumenti finanziari per proprio conto, anche per interposta persona. Tale divieto sussiste anche con riferimento all'effettuazione di operazioni in contropartita con la società di appartenenza.

(3) Operazioni presso altri intermediari

I Soggetti Rilevanti devono attenersi alle disposizioni del presente Codice Etico e di Comportamento, anche nel caso di operazioni effettuate, a titolo personale, presso altri intermediari.

Non sono comprese nella disciplina in esame le operazioni effettuate sulla base di un mandato di gestione di portafogli, nel caso in cui sia stata prevista la rinuncia alla facoltà di impartire istruzioni specifiche Sono altresì escluse le operazioni personali aventi ad oggetto quote di OICVM o di FIA soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante ed ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato e quelle aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIP).

I dipendenti sono tenuti a conservare evidenza delle operazioni personali effettuate e, su richiesta, ad attestare l'eventuale esecuzione di operazioni di compravendita, presso qualunque intermediario, in Italia o all'estero,

su specifici strumenti finanziari ritenuti rilevanti anche al fine di quanto previsto al paragrafo 19, "*Insider trading*" del presente Codice Etico e di Comportamento.

(4) Modalità di esecuzione delle operazioni

Le operazioni personali non devono in nessun caso configurare comportamenti manipolativi del mercato (ad esempio, tramite la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate, nonché di ogni altro artifizio concretamente idoneo a provocare una alterazione del prezzo di strumenti finanziari) né essere poste in essere laddove in possesso di informazioni price sensitive.

L'operatività in strumenti finanziari dei Soggetti Rilevanti è effettuata in conformità alle *policy* e procedure interne vigenti (cfr. paragrafo 19 sopra citato).

Le operazioni personali devono essere tali da non compromettere il corretto e professionale svolgimento e adempimento delle proprie mansioni, nell'interesse della clientela e delle società del Gruppo Allianz. Ad esempio, sono vietate, ove ne ricorrano le condizioni, le operazioni personali su strumenti finanziari effettuate con una frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa rispetto alla semplice attività di investimento del patrimonio personale.

Tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato dovranno essere eseguite da altro dipendente.

(5) Conflitti di interesse

Ai Soggetti Rilevanti è vietato effettuare operazioni nelle quali ci sia un interesse personale in conflitto con quello dei clienti.

Inoltre, ai Financial Advisor è vietato consigliare ai clienti un servizio di investimento, uno strumento o un prodotto finanziario che non risponda alle esigenze dei clienti ma ad un interesse del Financial Advisor medesimo.

2. Rapporti con i clienti

(1) Incarichi e procure da parte della clientela

Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento offerti e/o dei contratti eseguiti, i Soggetti Rilevanti possono accettare dalla clientela procure o incarichi solamente qualora questi ultimi siano il coniuge, il convivente more uxorio, un parente entro il secondo grado (e, per i dipendenti, anche gli affini) del procuratore o dell'incaricato. Inoltre, è consentito ai Soggetti Rilevanti assumere per i predetti soggetti (coniuge, il convivente, parenti entro il secondo grado e, per i dipendenti, anche gli affini) il ruolo di tutore, curatore o amministratore di sostegno o altro incarico previsto dalla legge o dalla normativa tempo per tempo applicabile, purché ciò risulti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, è consentito ai Soggetti Rilevanti essere cointestatari con il coniuge, con il convivente o con il parente entro il secondo grado (e, per i dipendenti, anche con gli affini), di contratti aventi ad oggetto conti correnti e/o servizi di investimento e/o IBIPs.

(2) Regole di comportamento per i Financial Advisor

Nel caso in cui il Financial Advisor sia socio e/o amministratore di una società e/o partecipi a qualunque titolo ad una associazione senza scopo di lucro[2] e la detta società/associazione sia/diventi cliente della società di appartenenza, assegnata al Financial Advisor o ad altro Financial Advisor con cui intercorra un accordo "Link", quest'ultimo deve assicurare di evitare potenziali conflitti di interessi nello svolgimento delle proprie attività, ad esempio non può gestire all'interno del portafoglio di clienti posizioni relative ad investimenti nelle società ed enti di cui egli sia socio od alle quali partecipi a qualunque titolo.

[2] Tenendo comunque in considerazione l'art. 157 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni) in cui sono disciplinate le attività incompatibili con quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Diversamente, il Financial Advisor può assistere gli altri soci e/o amministratori della società/associazione di cui egli stesso è socio/amministratore, tranne nel caso in cui il socio/amministratore ponga posizioni personali a garanzia della società/associazione.
Laddove il Financial Advisor eserciti direttamente, o tramite il coniuge, convivente more uxorio o parente convivente entro il secondo grado, il ruolo di amministratore di sostegno/tutore o curatore di clienti, tali soggetti non potranno essere assegnati al Financial Advisor.
Nei casi in cui vi sia il dubbio che una determinata operazione sia in conflitto di interessi, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede richiederà preventiva autorizzazione all'U.O. Consulenza Legale Rete e Contenzioso, all'indirizzo mail *litigation@allianzbank.it*.

In ogni caso, è fatto divieto al Financial Advisor di:

- accettare dalla clientela attribuita procure od incarichi a disporre in qualsiasi modo delle somme o di altri valori di pertinenza della stessa, anche per il tramite dell'utilizzo di strumenti di pagamento;
- ricevere incarichi di domiciliazione della corrispondenza da qualunque soggetto anche per il tramite di propri famigliari o congiunti o parenti o affini o soggetti allo stesso riconducibili
- ricevere utilità, omaggi, regali e/o prestiti, donazioni, legati, ed eredità da parte di soggetti diversi dal coniuge, dal convivente more uxorio o dai parenti e affini entro il secondo grado;
- essere nominato beneficiario di polizze Vita da parte di un cliente diverso dal coniuge, dal convivente more uxorio o dai parenti e affini entro il secondo grado. La stessa restrizione si estende e si applica oltre ai Financial Advisor (distributori), anche ai loro coniugi, conviventi more uxorio o ai parenti e affini entro il secondo grado e comunque a soggetti allo stesso riconducibili.

E' in ogni caso vietato al Financial Advisors effettuare o accettare omaggi in denaro, mezzi al portatore o prodotti finanziari da clienti o potenziali clienti.
È consentito al Financial Advisor di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. di essere cointestatario con altri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della società dei soli conti correnti volti esclusivamente alla gestione amministrativa del centro di promozione finanziaria dove essi operano.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede possono comunicare le informazioni confidenziali e privilegiate acquisite dalla clientela o di cui dispongano in ragione della loro attività al soggetto i cui servizi o prodotti sono collocati, nel rispetto delle procedure interne vigenti.

Allegato 1: I dieci principi del *"Global Compact"*

Diritti Umani	Alle imprese è richiesto di:	1. Promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e; 2. Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
Lavoro	Alle imprese è richiesto di sostenere:	3. La libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 4. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 5. L'effettiva eliminazione del lavoro minorile; 6. L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
Ambiente	Alle imprese è richiesto di:	7. Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; 8. Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e 9. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
Lotta alla corruzione	Le imprese si impegnano a:	10. Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

Allegato 2: *Policy*, Regolamenti e Linee Guida vigenti per il Gruppo Allianz S.p.A.

1	Allianz Standard for Capital Markets Compliance	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/Allianz SE - STANDARDS
2	Codice Anticorruzione di Allianz	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
3	Codice di Condotta in Materia di Regali e Intrattenimento	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
4	Codice Antitrust Allianz	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
5	Codice Antifrode Allianz	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
6	Linee Guida Allianz per l'uso dei social network	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/POLICIES/LINEE GUIDA

Allegato 3: *Policy*, Regolamenti e Linee Guida vigenti per Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e RB Fiduciaria S.p.A.

1	**Policy in materia di operazioni personali**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance
2	**Codice Antifrode del Gruppo Bancario**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance Home/Biblioteca/ I Codici del Gruppo Allianz/RB Fiduciaria
3	**Codice Anticorruzione del Gruppo Bancario**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance Home/Biblioteca/ I Codici del Gruppo Allianz/RB Fiduciaria
4	**Regolamento per la gestione delle segnalazioni delle violazioni interne (Whistleblowing)**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance
5	**Policy in materia di conflitti di interesse**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance
6	**Codice di Condotta in Materia di Regali e Intrattenimento**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance
7	**Codice Antitrust**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Legale
8	**Regole per i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank**	AZITA Allianz Bank Financial Advisors S.p.A./Policy, Regolamenti e Governance/Compliance
9	**Informativa ai sensi del Regolamento 2019/2088 in materia di Finanza Sostenibile**	Sito internet www.allianzbank.it

.

Allegato 4: *Policy*, Regolamenti e Linee Guida vigenti per Investitori SGR S.p.A.

1	Policy in materia di operazioni personali	AZITA Investitori sgr/Policies e Regolamenti/Mappatura
2	Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse	AZITA Investitori sgr/Policies e Regolamenti/Mappatura
3	Policy in materia di conflitti di interesse	AZITA Investitori sgr/Policies e Regolamenti/Mappatura
4	Codice Antifrode	AZITA Investitori sgr/Codici
5	Codice Anticorruzione	AZITA Investitori sgr/Codici
6	Codice di Condotta in Materia di Regali e Intrattenimento	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
7	Codice Antitrust Allianz	AZITA Allianz S.p.A./LINK UTILI/ Codici del Gruppo Allianz/DOCUMENTI D GOVERNANCE/MOG/CODICI
8	Regolamento per la gestione delle segnalazioni delle violazioni interne (Whistleblowing) ed esterne	AZITA Investitori sgr/Policies e Regolamenti/Mappatura
9	Informativa ai sensi del Regolamento 2019/2088 in materia di Finanza Sostenibile	Sito internet www.investitorisgr.it

Informazioni:

Documento:	Codice Etico e di Comportamento
Autore/i:	Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A. U.O. Compliance di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Contatto/i:	compliance.di.gruppo@allianz.it compliance@investitori.it
Area di Applicazione:	• Tutte le società del Gruppo Allianz S.p.A. • Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., RB Fiduciaria S.p.A. e Investitori SGR S.p.A.

Modifiche e Aggiornamenti:

Versione	Data	Motivo e area di applicazione della modifica	Autore/i
N/A	1 ottobre 2007	Codice Etico (Allegato B del Codice di Corporate Governance)	Segreteria Societaria – Compliance Department
1.0	21 luglio 2016	Allineamento con I principi etici contenuti nel Code of Conduct Allianz SE con integrazione dei principi specifici di Allianz S.p.A. e Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., inserimento dei riferimenti a Policy, Procedure interne e Linee Guida.	Compliance di Gruppo
1.1	21 novembre 2018	Distinzione in due gruppi dei destinatari del Codice (Destinatari Interni e Destinatari Esterni) con conseguente più precisa definizione delle regole applicabili a ciascuno di essi. Ridisegno del processo di Whistleblowing con la formalizzazione di un incarico al Notaio Guasti per la gestione delle eventuali lettere di whistleblowing in sostituzione dalla Casella Postale 260 precedentemente utilizzata. Unificazione dei canali da utilizzare per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio (ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 231/2007, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 90/2017) con i canali previsti per il *whistleblowing*.	Compliance di Gruppo
1.2	13 aprile 2021	Modifiche in alcuni aspetti formali ed aggiornamento in alcuni riferimenti. Le variazioni più rilevanti hanno riguardato: • gli adattamenti di alcune previsioni alla terminologia mutuata dal nuovo Codice Etico; • la puntuale regolamentazione del processo di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di attività al di fuori del gruppo Allianz SpA (capitolo 10);	Compliance di Gruppo

		• la ridefinizione dei canali disponibili per le segnalazioni di eventuali violazioni di norme e codici interni (capitolo 23).	
1.3	23 marzo 2022	Modifiche in alcuni aspetti formali ed aggiornamento in alcuni riferimenti.	Compliance di Gruppo
1.3.1	1 agosto 2023	Inserimento canali esterni di segnalazione come da dlgs 24/2023	Compliance di Gruppo
1.4	16 gennaio 2024	Modifiche formali in tema di gestione delle segnalazioni whistleblowing	Compliance di Gruppo
1.4.1	29 settembre 2025	Aggiornamento paragrafo 3 “La crescita professionale”	Compliance di Gruppo

Modifiche e Aggiornamenti Investitori SGR S.p.A.:

Versione	Data	Motivo e area di applicazione della modifica	Autore/i
N/A	27 marzo 2006	Codice Etico (Allegato B) di Allianz S.p.A.	Segreteria Societaria
1.0	21 dicembre 2016	Allineamento con i principi etici contenuti nel *Code of Conduct* Allianz SE con integrazione dei principi specifici di Allianz S.p.A. e Investitori SGR S.p.A., inserimento dei riferimenti a Policy, Procedure interne e Linee Guida.	Compliance
1.1	6 febbraio 2019	Distinzione in due gruppi dei destinatari del Codice (Destinatari Interni e Destinatari Esterni) con conseguente più precisa definizione delle regole applicabili a ciascuno di essi. Ridisegno del processo di Whistleblowing con la formalizzazione di un incarico al Notaio Guasti per la gestione delle eventuali lettere di whistleblowing in sostituzione dalla Casella Postale 260 precedentemente utilizzata. Unificazione dei canali da utilizzare per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 231/2007, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 90/2017) con i canali previsti per il whistleblowing.	Compliance
2.1	26 maggio 2021	Modifiche in alcuni aspetti formali ed aggiornamento in alcuni riferimenti. Le variazioni più rilevanti hanno riguardato: • gli adattamenti di alcune previsioni alla terminologia mutuata dal nuovo Codice Etico; • la puntuale regolamentazione del processo di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di attività al di fuori del gruppo Allianz SpA (capitolo 10);	Compliance

		la ridefinizione dei canali disponibili per le segnalazioni di eventuali violazioni di norme e codici interni (capitolo 23).	
2.2	28 settembre 2022	Modifiche del Codice Etico in alcuni aspetti formali ed aggiornamento in alcuni riferimenti. Modifiche della Parte II per tenere conto della formalizzazione di uno specifico documento afferente le regole di Condotta applicabili ai Consulenti finanziari	Compliance
2.3	1 settembre 2023	Inserimento canali esterni di segnalazione come da D.Lgs. 24/2023	Compliance
2.4	30 gennaio 2024	Modifiche formali in tema di gestione delle segnalazioni whistleblowing	Compliance
2.5	18 dicembre 2025	Aggiornamento paragrafo 3 “La crescita professionale”	Compliance

Autorizzazione Investitori SGR S.p.A.:

Il contenuto del presente documento è stato verificato dal Responsabile Compliance ed è stato approvato come segue:

Versione	Redatto da	Approvato da	Data approvazione
1.0	Compliance	Consiglio di Amministrazione	21-12-2016
1.1	Compliance	Consiglio di Amministrazione	6-2-2019
2.1	Compliance	Consiglio di Amministrazione	26-5-2021
2.2	Compliance	Consiglio di Amministrazione	28-09-2022
2.4	Compliance	Consiglio di Amministrazione	30 gennaio 2024
2.5	Compliance	Consiglio di Amministrazione	18 dicembre 2025